



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

- Ai Sig.ri Sindaci e Commissari dei
Comuni VACANTI
della Regione Lombardia
LORO SEDI
- e, p.c. Ai Sig.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della Regione Lombardia
LORO SEDI
- Al Ministero dell'Interno
Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali
ROMA
protocollo.albosegretari@pec.interno.it
francesca.divincenzo@interno.it
- Alle Prefetture
della Regione Lombardia
LORO SEDI
- Al Sig. Presidente dell'ANCI LOMBARDIA
MILANO
posta@anci.lombardia.it- info@pec.anci.lombardia.it

**Oggetto: Copertura delle sedi vacanti – vicesegretari.
Richiamo di attenzione.**

Si fa seguito a precorsa corrispondenza intervenuta in occasione dell'assegnazione a questa Sezione regionale dei vincitori del corso-concorso COA6 recentemente iscritti all'Albo e con la quale è stata evidenziata la necessità in capo alle Amministrazioni comunali di porre in essere tempestivamente ogni soluzione tesa alla copertura delle sedi vacanti con Segretario titolare, in considerazione dell'obbligatorietà di tale figura sancita dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00.

Sono qui pervenute molteplici esposti con i quali viene segnalato che diversi comuni lombardi vacanti, soprattutto di piccole dimensioni, sarebbero "retti" da vicesegretari a contratto, senza alcuna autorizzazione e al di fuori del quadro normativo vigente, avvalendosi anche di segretari in quiescenza da parecchi anni, retribuiti con forfettari rimborsi spese.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

Al riguardo, nel ribadire che, come noto, ogni sede di segreteria, singola o convenzionata, deve avere un segretario titolare o, in via straordinaria, reggente, autorizzato dal competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari, appare utile ricordare i tratti salienti della vigente disciplina normativa riservata alla sostituzione da parte del vicesegretario.

La figura del **vicesegretario** è prevista dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente locale può prevedere la presenza di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Tale figura è pertanto eventuale in seno all'organizzazione del Comune e l'Ente, quindi, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà organizzativa individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere il vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.

Quanto ai profili di carattere funzionale, l'articolo 97, comma 5, del TUEL chiarisce come il vice segretario svolga, oltre ad ordinari compiti ausiliari e di supporto del titolare, anche una funzione vicaria, sostitutiva del segretario in due diverse ipotesi:

- a) vacanza della sede: per un periodo definito - massimo 120 giorni dalla data della vacanza. La fattispecie costituisce oggetto della specifica previsione di cui all'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997. Tale disposizione, in particolare, impone all'ente locale di nominare un nuovo segretario entro il termine massimo di 120 giorni dalla data della vacanza della sede;
- b) temporanea assenza e/o impedimento del segretario: non sono imposti limiti temporali specifici all'attività del vice, che potrà protrarsi, pertanto, per tutto il periodo in cui perdura l'assenza o l'impedimento del Segretario titolare.

Con l'**articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162/2019**, è stata introdotta una ulteriore disciplina per il **vicesegretario**, applicabile ai soli comuni vacanti aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

La nuova disciplina presenta carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata, introducendo una **deroga** all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di **vacanza della sede**, al solo scopo di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali allora in corso di svolgimento.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Nel rinviare alle precedenti circolari prefettizie già diramate per gli aspetti di dettaglio relativi all'applicazione della normativa in discorso, si evidenzia che il conferimento dell'incarico di vice segretario, secondo lo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, costituisce l'esito di uno specifico procedimento di autorizzazione di competenza dello scrivente Ufficio, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni.

La novella, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciata nell'articolo 97 del TUEL.

Oltretutto, come già detto, alla recente iscrizione all'Albo regionale dei vincitori del corso-concorso Coa6, a cui si aggiungeranno, subito dopo l'estate, i vincitori della sessione aggiuntiva del medesimo concorso, consegue inconfutabilmente la **cessazione del presupposto** per l'autorizzazione e/o la proroga delle reggenze, anche nei confronti dei **vicesegretari**.

Tanto rappresentato, nel richiamare l'attenzione sulla puntuale osservanza degli obblighi normativi richiamati, anche al fine di non incorrere in possibili responsabilità erariali, si invitano i Signori Sindaci dei Comuni vacanti a voler avviare con sollecitudine le procedure per la pubblicazione della sede vacanti e, nel caso di difficoltà a sostenere l'intera spesa del Segretario, ad attivare convenzionamenti tra enti, onde perseguire il duplice obiettivo di garantire la legalità dell'azione amministrativa e assicurare l'immissione in ruolo dei nuovi Segretari.

Si soggiunge che sono già stati oggetto di trasmissione i recapiti dei nuovi Segretari iscritti all'albo ed assegnati alla regione Lombardia, che i Sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti potranno contattare. Al riguardo, si ribadisce che i Segretari potranno essere individuati indipendentemente dalla manifestazione di volontà degli stessi.

L'Ufficio resta a disposizione per ogni opportuno chiarimento nonché per ogni utile collaborazione.

IL VICEPREFETTO VICARIO